

**DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2014**  
**425/2014/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE UNITÀ DI PRODUZIONE ESSENZIALI PER L'ANNO 2011.**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 agosto 2014

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, n. 2009/29/CE;
- il regolamento (UE) 8 novembre 2013, n. 1123/2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 48/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 507/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 507/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 564/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 208/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 360/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 360/2013/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 400/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 400/2014/R/eel);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 17 giugno 2014, n. 3051 (di seguito: sentenza del Consiglio di Stato 3051/2014);
- il documento per la consultazione 19 giugno 2014, 297/2014/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 297/2014/R/eel);
- la comunicazione di E.ON ENERGY TRADING SE (oggi E.ON GLOBAL COMMODITIES SE, di seguito: E.ON), datata 8 novembre 2012, protocollo Autorità n. 36343 del 14 novembre 2012 (di seguito: prima comunicazione E.ON);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 16 maggio 2013 - protocollo Autorità n. 18459 del 20 maggio 2013 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, datata 2 settembre 2013 - protocollo Autorità n. 28921 del 4 settembre 2013 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione della Direzione Mercati dell’Autorità (di seguito: DMEG), datata 4 luglio 2014 – protocollo Autorità n. 18678 del 4 luglio 2014 – (di seguito: lettera DMEG);
- la comunicazione di Terna, datata 9 luglio 2014 - protocollo Autorità n. 19116 del 9 luglio 2014 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di E.ON, datata 11 luglio 2014, protocollo Autorità n. 19760 del 15 luglio 2014 (di seguito: seconda comunicazione E.ON);
- la comunicazione di E.ON, datata 1 agosto 2014, protocollo Autorità n. 21820 dell’1 agosto 2014 (di seguito: terza comunicazione E.ON).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); e che il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell’anno considerato;
- le unità di produzione dell’impianto Trapani TG di E.ON sono state ammesse al regime di reintegrazione dei costi per l’anno 2011, ai sensi della deliberazione ARG/elt 247/10;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l’utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all’Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; e che, secondo quanto stabilito dal comma 65.28 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), detti documenti sono preventivamente sottoposti a

revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la prima comunicazione E.ON, l'omonimo utente ha presentato all'Autorità l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2011, in relazione all'impianto Trapani TG; e che con la seconda e la terza comunicazione, E.ON ha fornito all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DMEG;
- l'istanza di reintegrazione avanzata da E.ON è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 507/2012/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2011, ivi incluso E.ON;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda e la terza comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da E.ON nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nelle istanze di reintegrazione dagli utenti interessati e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- la vigente disciplina del regime di reintegrazione, al comma 65.22, prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo; e che, con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti;
- la sentenza del Consiglio di Stato 3051/2014 ha annullato in parte le disposizioni in materia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (di seguito: ulteriore corrispettivo), di cui alla deliberazione 48/04;
- con la deliberazione 360/2013/R/eel, l'Autorità ha determinato gli importi del Corrispettivo per l'anno 2011 in relazione agli impianti essenziali nella disponibilità di EDIPOWER S.p.a. (di seguito: EDIPOWER) ed ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE);

- sia i dati indicati da Terna nella Relazione in tema di remunerazione della disponibilità della capacità produttiva *ex* deliberazione 48/04, sia gli importi del Corrispettivo definiti dall’Autorità con la deliberazione 360/2013/R/eel per gli impianti essenziali di EDIPOWER ed ENEL PRODUZIONE non tengono conto degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato 3051/2014;
- la deliberazione 400/2014/R/eel stabilisce che Terna ridetermini gli importi dell’ulteriore corrispettivo per gli anni 2010 e 2011 alla luce della sentenza del Consiglio di Stato 3051/2014 e proceda ai necessari congruagli rispetto agli importi riconosciuti in precedenza.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con il documento per la consultazione 297/2014/R/eel, l’Autorità ha esplicitato i propri orientamenti in merito all’aggiornamento dei criteri di valorizzazione delle partite economiche relative all’*Emissions Trading* nell’ambito della disciplina della remunerazione delle unità essenziali, alla luce delle evoluzioni normative che hanno riguardato il tema della fruibilità dei titoli *Certified Emission Reduction* (di seguito: *CER*) ed *Emission Reduction Unit* (di seguito: *ERU*) ai fini dell’assolvimento degli obblighi *Emissions Trading*;
- i soggetti che hanno partecipato alla consultazione citata al precedente alinea hanno espresso un generale consenso in merito all’impostazione metodologica adottata dall’Autorità;
- in occasione della consultazione, è stato segnalato che, ai fini della disciplina *Emissions Trading*, uno degli impianti essenziali sinora ammessi alla reintegrazione dei costi è classificato come “altro impianto di combustione”, invece che “termoelettrico”, a causa della sua integrazione con processi industriali; e che, conseguentemente, il numero massimo di titoli *CER* ed *ERU* utilizzabili nel periodo 2008-2020 per adempiere agli obblighi *Emissions Trading* sarebbe differente, *ceteris paribus*, rispetto al numero previsto per gli impianti termoelettrici puri.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l’istanza di reintegrazione dei costi avanzata da E.ON con la prima comunicazione, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti in merito alle partite economiche oggetto di verifica da parte di Terna, agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e alla riduzione dei costi fissi riconosciuti per effetto delle indisponibilità;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazioni del Corrispettivo:
  - a) i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica nei mercati dell’energia, *ex* comma 65.4, lett. b);
  - b) i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato per il servizio di dispacciamento, *ex* comma 65.4, lett. b);

- c) gli acconti del Corrispettivo *ex* comma 65.4, lett. e) e di cui alla deliberazione 507/2012/R/eel;
  - d) i ricavi figurativi per assenza di offerte (*ex* commi 65.3.1 e 65.4, lett. g);
  - e) i ricavi figurativi derivanti dall'applicazione dei criteri di valorizzazione delle offerte accettate sul mercato del giorno prima per quantità non indispensabili, *ex* comma 65.3;
  - f) la maggiorazione dei ricavi derivante dall'applicazione dei vigenti criteri di valorizzazione delle offerte accettate sul mercato infragiornaliero per quantità non indispensabili (*ex* comma 65.3.2);
  - g) i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
  - h) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- includere tra i ricavi riconosciuti gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, essendo i costi riconosciuti al lordo degli oneri capitalizzati;
  - ridurre i costi fissi rilevanti per il Corrispettivo, in quanto si sono verificate le condizioni previste dal comma 65.22 in tema di indisponibilità;
  - prevedere che Terna effettui il conguaglio dei Corrispettivi riconosciuti ai sensi della deliberazione 360/2013/R/eel e del presente provvedimento, qualora l'importo dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della capacità di produzione, calcolato secondo quanto previsto dalla deliberazione 48/04, come modificata a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 3051/2014, differisca dall'importo considerato nella determinazione dei Corrispettivi suddetti.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- alla luce delle evoluzioni normative che hanno riguardato il tema della fruibilità dei titoli *CER* ed *ERU* ai fini dell'assolvimento degli obblighi *Emissions Trading*, aggiornare i criteri di valorizzazione delle partite economiche relative all'*Emissions Trading* nell'ambito della disciplina della remunerazione delle unità essenziali, secondo l'impostazione metodologica esplicitata nel documento per la consultazione 297/2014/R/eel;
- specificare che l'aggiornamento di cui al precedente alinea riguarda gli impianti essenziali classificati come "termoelettrici" ai fini dell'*Emissions Trading* e, nel contempo, rinviare la trattazione di casi particolari - come quello dell'impianto integrato con processi industriali segnalato nel corso della consultazione - nell'ambito dell'istruttoria da svolgere a valle della presentazione dell'istanza di reintegrazione da parte dell'utente del dispacciamento interessato;
- confermare, per l'anno 2015:
  - le categorie tecnologia-combustibile e i relativi valori degli standard – cioè rendimento standard, standard di emissione e standard della componente smaltimento - validi per l'anno 2014;

- le eccezioni ammesse dall’Autorità riguardo ai criteri di valorizzazione dei combustibili per gli anni dal 2012 al 2014, ad esclusione di quelle legate a condizioni contingenti o caratterizzate da rilevante volatilità

## DELIBERA

1. Terna riconosce a E.ON, nei termini indicati in premessa e per l’impianto Trapani TG, il Corrispettivo per l’anno 2011, il cui importo è indicato nell’*Allegato A*;
2. Terna dà seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il giorno 31 agosto 2014;
3. Terna effettua il conguaglio dei Corrispettivi riconosciuti ai titolari di impianti essenziali per l’anno 2011 qualora l’importo dell’ulteriore corrispettivo per la remunerazione della capacità di produzione, calcolato secondo quanto previsto dalla deliberazione 48/04, come modificata dalla deliberazione 400/2014/R/eel, differisca dall’importo considerato nella determinazione dei Corrispettivi suddetti;
4. la deliberazione 111/06 è integrata nei termini di seguito indicati:
  - il testo del comma 64.19.3 è sostituito dal testo seguente: “  
 64.19.3 Il parametro  $P_{EUA}$ , espresso in euro per tonnellata di CO2 equivalente:
    - a) sino all’anno 2012 incluso, è pari al valore dell’omonimo parametro di cui all’art. 5 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08;
    - b) per gli anni 2013 e 2014, è calcolato applicando alle quotazioni del prodotto *EUA spot 2013-2020 EU del mercato primario EEX* la metodologia prevista dall’art. 5 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08;
    - c) per l’anno 2015, è pari al valore dell’omonimo parametro di cui all’art. 4 della deliberazione 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel.”;
  - Il testo del comma 65.6 è sostituito dal testo seguente: “  
 65.6 Nel caso di un’unità termoelettrica ammessa alla reintegrazione dei costi, se le quote di emissione assegnate risultano inferiori alle quote di emissione da rendere nell’ambito dell’applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE, la configurazione dei ricavi di cui al comma 65.4 include altresì l’importo pari a:

$$\begin{aligned} & \text{sino all’anno 2012,} \\ & P_{EUA} * Qa + (P_{EUA} - P_{FLEX}^{<12}) * \min(Qren - Qa; 19,3\% * Qa) \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{per l’anno 2013,} \\ & P_{EUA} * Qa + (P'_{EUA} - P'_{FLEX}) * \min(Qren - Qa; Qin) \quad (2) \end{aligned}$$

per gli anni 2014 e 2015,

$$P_{EUA} * Qa + (P_{EUA} - P_{FLEX}) * \min(Qren - Qa; Qin) \quad (3)$$

dove:

- $P_{EUA}$  è il parametro di cui al comma 64.19.3, tranne per l'anno 2014; per quest'ultimo anno, è il parametro di cui all'articolo 4 della deliberazione 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel;
  - $Qa$  è il numero annuo di quote di emissione assegnate in relazione all'unità considerata;
  - $P_{FLEX}^{\leq 12}$  è il parametro di cui all'art. 5 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08;
  - $Qren$  è il numero annuo di quote di emissione da rendere in relazione all'unità considerata;
  - $P'_{EUA}$  è la media aritmetica dei prezzi di chiusura giornalieri del prodotto *EUA spot 2013-2020 EU del mercato primario EEX* nei giorni dal 5 aprile al 31 dicembre 2013;
  - $P'_{FLEX}$  è la media aritmetica dei prezzi di chiusura giornalieri del prodotto *ICE Futures Europe, contratto CER Future dicembre 2013* del mercato *ICE*, nei giorni dal 5 aprile al 31 dicembre 2013;
  - $Qin$  è pari a un ottavo della differenza, se positiva, tra il numero massimo di titoli *CER* ed *ERU* utilizzabili nel periodo 2008-2020 per adempiere agli obblighi *Emissions Trading* con riferimento all'impianto interessato, vale a dire, per le unità classificate come termoelettriche ai fini del sistema *Emissions Trading*, il 19,3% delle quote assegnate nel periodo 2008-2012, e il corrispondente numero di titoli *CER* ed *ERU* utilizzati per il periodo 2008-2012;
  - $P_{FLEX}$  è il parametro di cui all'articolo 4 della deliberazione 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel;
  - $P_{EUA}$ ,  $P_{FLEX}^{\leq 12}$ ,  $P'_{EUA}$ ,  $P'_{FLEX}$  e  $P_{FLEX}$  sono determinati escludendo dal calcolo i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.
  - $P_{EUA}$ ,  $P_{FLEX}^{\leq 12}$  e  $P_{FLEX}$  sono calcolati rispetto all'intero anno solare cui si riferisce il corrispettivo.”;
- il testo del comma 65.9 è sostituito dal testo seguente: “  
 65.9 Salvo quanto previsto al successivo alinea, il valore, espresso in euro/t, attribuito alle quote di cui al comma 65.8, lettera b), è pari all'importo del parametro  $P_{EUA}$  ex comma 64.19.3, calcolato in relazione all'anno solare cui si riferisce il corrispettivo.  
 Per l'anno 2014, il menzionato valore è pari all'importo del parametro  $P_{EUA}$  ex articolo 4 della deliberazione 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel.”;
  - il comma 77.13 è soppresso;

- dopo il comma 77.17, sono aggiunti i commi seguenti: “
    - 77.18 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l’anno 2015 sono quelle elencate al comma 77.3 e, per ciascuna di dette categorie, sono confermati, per l’anno 2015, i valori degli standard - rendimento standard di cui al comma 64.13, standard di emissione di cui al comma 64.20 e standard della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 - validi per l’anno 2014.
    - 77.19 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l’impianto considerato sia incluso nell’elenco degli impianti essenziali per l’anno 2015, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l’Autorità ha confermato per l’anno 2014 ai sensi del comma 77.15 o approvato per l’anno 2014 a seguito di specifica istanza avanzata dall’utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l’anno 2015, sono esclusi i criteri specifici approvati dall’Autorità, per l’anno 2012, con riferimento all’impianto Fiumesanto e alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile dell’impianto Augusta e, per l’anno 2014, rispetto alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile degli impianti Portoferraio e Porto Empedocle.”;
5. Il presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato A è trasmesso a E.ON e a Terna;
  6. la presente deliberazione, ad eccezione dell’Allegato A in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili e la nuova versione della deliberazione 111/06, risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 agosto 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*